



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
**Istituto di Istruzione Superiore "E. Fermi" – Sulmona (AQ)**  
Polo Scientifico Tecnologico  
LICEO SCIENTIFICO "E. FERMI" - ITC "A. DE NINO" - ITG "R. MORANDI" – ITI "L. DA VINCI"

## **REGOLAMENTO DI ISTITUTO**

### **A.S. 2023 – 2024**

approvato con delibera n. 6 del 29.09.2023 dal Consiglio d'Istituto.

#### IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

VISTA la Costituzione Italiana;

VISTO:

- D.Lgs. 297/1994: Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.
- DPR n.235 del 21 novembre 2007: Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n.249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.
- Patto educativo di corresponsabilità (art. 5-bis dello Statuto).
- D.M. n.16 del 5 febbraio 2007: Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo.
- D.M. n. 30 del 15 marzo 2007: Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di "telefoni cellulari" e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica.
- Divieto anti-fumo regolamentato dalle attuali norme vigenti emanate dal M. P. I.: Legge n.584/1975 art. 7, Direttiva del Consiglio dei Ministri del 14/12/1995, Legge n. 3 del 6/01/2003.
- O. Ministero della Salute del 26 Giugno 2013: Divieto di vendita ai minori di sigarette elettroniche con presenza di nicotina e divieto di utilizzo nei locali chiusi delle Istituzioni scolastiche.
- Art. 4 D.L. del 12 Settembre 2013 convertito nella L. n.128/2013: Tutela della salute nelle scuole.
- L.71/ 2017 "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyber bullismo".

- Circ. n.107190 del 19.12.22: Indicazioni sull'utilizzo dei telefoni cellulari e analoghi dispositivi elettronici in classe.

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.

### **DELIBERA**

l'approvazione del presente Regolamento, nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia.

### **PREMESSA**

L'Istituto d'Istruzione Superiore "Enrico Fermi" (Liceo Scientifico "E. Fermi", Istituto Tecnico Economico "A. De Nino", Istituto Tecnico per Geometri "R. Morandi", Istituto Tecnico Industriale "Leonardo da Vinci" di Pratola Peligna) è luogo di formazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.

La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca e di esperienza sociale, informata ai valori democratici, nella quale ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e con i principi generali dell'ordinamento italiano.

La comunità scolastica, interagendo con la più vasta comunità civile e sociale di cui è parte, fonda la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.

La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di opinione ed espressione, sulla libertà religiosa, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

### **SEZIONE PRIMA**

## VITA NELLA COMUNITA' SCOLASTICA

### 1. ACCESSO NEGLI ISTITUTI - ORARIO DELLE LEZIONI - PERIODIZZAZIONE A.S. 2023-2024

**1.1** L'ingresso a scuola degli alunni del **Liceo Scientifico** è fissato alle ore 8:15, l'inizio delle lezioni alle ore 8:20 e l'uscita alle ore 13:20, secondo una scansione oraria di 60 minuti e complessive cinque ore di attività scolastica.

La ricreazione ha la durata di 10 minuti e avrà luogo dalle ore 10:15 alle ore 10:25.

L'orario d'ingresso e di uscita per gli alunni dell'**I.T.I.** sede di **Pratola Peligna** rispetterà la seguente scansione:

- nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, l'ingresso a scuola è fissato alle 8:25, con inizio delle lezioni alle ore 8:30 e l'uscita alle ore 13:30 secondo una scansione oraria di 60 minuti e complessive cinque ore di attività scolastica.  
La ricreazione nei suddetti giorni si svolgerà dalle ore 10:25 alle 10:35;
- nei giorni di martedì, giovedì e sabato, l'orario di ingresso è fissato alle ore 8:25, l'inizio delle lezioni alle ore 8:30, l'uscita alle ore 13:30, secondo una scansione oraria di 50 minuti e complessive sei ore di attività scolastica.  
La ricreazione nei suddetti giorni si svolgerà dalle ore 10:55 alle 11:05.

L'orario d'ingresso e di uscita per gli alunni dell' **ITE - CAT di Sulmona, sede di S. Antonio**, rispetterà la seguente scansione:

- l'orario d'ingresso per tutti gli studenti è fissato alle ore 08:10;
- nei giorni di lunedì, mercoledì e sabato sono previste cinque ore di lezione, di cui le prime quattro della durata di 60 minuti, l'ultima ora di 50 minuti.  
La ricreazione nei suddetti giorni si svolgerà dalle ore 11:05 alle ore 11:15;
- nei giorni di martedì, giovedì e venerdì sono previste sei ore di lezione, di cui la prima, la penultima e l'ultima, della durata di 50 minuti, le tre ore intermedie della durata di 60 minuti. La ricreazione nei suddetti giorni si svolgerà dalle ore 10:55 alle 11:05;
- la sesta ora del venerdì sarà svolta solo dalla classe 1CAT.

Durante la ricreazione la vigilanza degli alunni è affidata al docente in servizio nell'ora in cui essa ha inizio, con l'ausilio dei collaboratori scolastici dislocati sui vari piani degli Istituti.

Al fine di garantire una maggiore tutela degli studenti e del personale scolastico stesso, è consentito svolgere la ricreazione nei pressi della propria aula e nel corridoio di pertinenza ed è fatto tassativamente divieto di recarsi a piani diversi da quello in cui è ubicata la propria classe.

Durante la ricreazione, al cambio di insegnante, negli spostamenti da un'aula all'altra, all'ingresso e all'uscita, gli studenti devono tenere un comportamento corretto ed educato.

L'Istituzione scolastica declina ogni e qualsiasi responsabilità per fatti occorsi agli alunni dopo l'uscita dagli Istituti a seguito del suono del campanello che segnala il termine delle attività didattiche.

**1.2.** In caso di particolare necessità, qualora non fosse possibile provvedere alla sostituzione del docente assente, l'orario delle lezioni potrà essere decurtato della prima o dell'ultima ora. La scuola provvederà ad avvisare le famiglie tramite comunicazione sul Registro elettronico. Per le classi quinte, ove si rendesse necessario, dette decurtazioni potranno essere effettuate anche in giornata, senza preventivo avviso, e le famiglie degli alunni verranno informate, in giornata, tramite comunicazione sul Registro elettronico. L'uscita anticipata degli studenti minorenni dovrà essere comunque comprovata dalla

famiglia a mezzo di fonogramma.

**1.3** Le lezioni avranno inizio il 4 settembre 2023 per il Corso quadriennale del Liceo Scientifico, l'11 settembre 2023 per tutte le altre classi del Polo Scientifico Tecnologico.

L'anno scolastico sarà suddiviso in due periodi didattici, nel rispetto di quanto deliberato dal Collegio docenti nella seduta del 1 settembre 2023:

- primo periodo: da lunedì 11 settembre (4 settembre Corso quadriennale) a venerdì 22 dicembre 2023;
- secondo periodo: da lunedì 8 gennaio a sabato 8 giugno (sabato 15 giugno Corso quadriennale) 2024.

Tale scansione riguarderà l'articolazione didattica, le prove di verifica e la valutazione degli obiettivi raggiunti, gli scrutini, il periodo di recupero dei debiti formativi relativo al primo periodo didattico e gli eventuali consigli per la ratifica dei recuperi da concludersi nel mese di febbraio.

## **2. DOCENTI**

**2.1** I docenti si recheranno nelle rispettive aule cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni al fine di controllare che l'ingresso degli alunni in aula avvenga correttamente. L'avvicendamento dei professori nelle classi deve avvenire in modo tempestivo. Nel caso in cui, allo scadere dell'ora, l'insegnante non ricevesse subito il cambio dal collega, avvertirà uno dei collaboratori scolastici in servizio in quel piano dell'edificio, che provvederà alla vigilanza.

**2.2** I docenti potranno allontanarsi dalla classe solo per cause rilevanti. In tali circostanze provvederanno ad avvertire i collaboratori scolastici in servizio nel piano di riferimento, che vigileranno la classe per il tempo di assenza del docente.

**2.3** Gli insegnanti hanno il dovere di esigere dagli studenti un comportamento responsabile, in ogni momento della loro permanenza negli ambienti scolastici, di vigilare al fine di preservare l'integrità fisica personale e degli alunni, di segnalare alla Dirigente scolastica o ai suoi delegati tutte le situazioni di obiettivo rischio o pericolo, il mancato rispetto degli orari e delle modalità di ingresso e uscita dagli Istituti e dai vari spazi scolastici, il mancato rispetto della segnaletica predisposta, la non osservanza delle regole per l'utilizzo degli spazi scolastici quali Aula Magna, biblioteca, laboratori, palestra, corridoi.

**2.4** Sarà premura dei docenti durante la pausa ricreativa vigilare sulla correttezza del comportamento degli alunni in aula, avvalendosi eventualmente dell'opera dei collaboratori scolastici in servizio sul piano.

L'utilizzo delle macchinette distributrici dovrà essere discrezionalmente regolamentato da ciascun docente, consentendo agli alunni di uscire uno per volta per evitare assembramenti, con l'ausilio dei collaboratori scolastici che effettueranno attenta sorveglianza in tal senso.

**2.5** E' obbligatorio che gli insegnanti facciano uscire uno per volta gli alunni che devono recarsi ai servizi igienici, ed è fatto espresso divieto di allontanare dall'aula uno o più allievi per eventuali problemi disciplinari.

Inoltre, sarà espressa cura dei docenti provvedere all'aerazione delle aule durante e al termine della propria lezione.

- 2.6** Il coordinatore di classe verificherà mensilmente i casi di assenteismo, i frequenti ritardi ed uscite anticipate e provvederà ad informare tempestivamente le famiglie, avvalendosi della collaborazione della segreteria alunni.
- 2.7** I docenti hanno l'obbligo di leggere con la massima attenzione le comunicazioni della Dirigente scolastica, le circolari dell'amministrazione e degli enti autorizzati, diramate o in forma cartacea o tramite il registro elettronico.
- 2.8** I docenti hanno il dovere di segnalare ai direttori di laboratorio le necessità di intervento per far riparare o sostituire le apparecchiature didattiche e scientifiche.

### **3. ALUNNI: ASSENZE, RITARDI, USCITE ANTICIPATE**

- 3.1** Gli alunni sono tenuti ad una frequenza assidua, elemento imprescindibile per una valutazione positiva dell'interesse e dell'impegno riservato alla scuola.  
I genitori degli studenti e /o i loro tutori devono ritirare personalmente, presso la Segreteria alunni, il libretto delle giustificazioni e firmarlo. Agli alunni maggiorenni sarà consentito giustificarsi, in caso di assenze, utilizzando il libretto personale, previa autorizzazione di propria firma, rilasciata dai genitori o tutori, al momento del ritiro del libretto delle giustificazioni.
- 3.2** Ai soli fini del conteggio delle ore di assenze, i periodi di lunga malattia certificati, saranno conteggiati come una sola assenza per tutelare il principio della assiduità nella frequenza delle lezioni, che pertanto assumerà una valenza relativa e non assoluta in riferimento alle condizioni di salute dell'alunno.
- 3.3** I docenti della prima ora di lezione registreranno gli alunni assenti e provvederanno a giustificare quelli risultati assenti nel giorno o nei giorni antecedenti. Gli alunni dovranno giustificare le assenze con l'apposito libretto, sottoscritto da uno dei genitori o da chi ne fa le veci.  
Per gli alunni maggiorenni cfr.art.3 co.1  
L'alunno eventualmente sprovvisto di giustificazione è riammesso in classe con l'obbligo di giustificare entro due giorni dall'assenza. Dopo tale data l'assenza sarà considerata ingiustificata.  
Dopo tre assenze ingiustificate, il coordinatore di classe provvederà a comminare l'ammonizione scritta sul registro elettronico e ad informare di tanto la famiglia.  
I docenti hanno il dovere di registrare gli alunni che con permesso scritto entrino in ritardo o escano anticipatamente.
- 3.4.** Le entrate in ritardo senza il libretto, sono sempre ingiustificate (non si possono giustificare il giorno successivo), tranne quelle per motivi di trasporto documentati e quelle giustificate da un genitore con la sua firma, in presenza o con fonogramma. Tre ritardi ingiustificati comporteranno l'ammonizione scritta, comminata dal coordinatore di classe; tre ammonizioni scritte, comporteranno la sospensione.  
Su segnalazione del coordinatore di classe, la Dirigente può allontanare l'alunno senza previa convocazione del Consiglio di disciplina, con conseguente annotazione sul registro di classe, trascrizione nel fascicolo personale dello studente e comunicazione alla famiglia.  
Contestualmente è offerta allo studente la possibilità di convertire la sanzione in attività a favore della comunità scolastica, come volontariato, pulizia dei locali, piccole manutenzioni, riordino di archivi, produzione di elaborati, anche in forma multimediale, che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica di episodi verificatisi nella scuola.

- 3.5** Gli alunni, dopo l'inizio della prima ora di lezione, non potranno entrare in classe e dovranno

rimanere nell'atrio. Saranno riammessi al termine della 1<sup>a</sup> ora dalla Dirigente scolastica o da un suo delegato. Solo se in lieve ritardo, entro i cinque minuti dall'inizio della lezione, o quando il ritardo è ascrivibile a maltempo o a mezzo di trasporto, gli alunni saranno ammessi in classe dall'insegnante con l'annotazione sul Registro elettronico del "lieve ritardo".

- 3.6** Gli alunni possono uscire anticipatamente dalla scuola, nel corso dell'orario scolastico, solo per cause di particolare rilevanza che saranno valutate ed autorizzate dalla Dirigente scolastica o dai suoi Delegati. La richiesta deve essere sottoscritta e prodotta personalmente da entrambi i genitori o da chi ne fa le veci. Gli alunni minorenni potranno uscire anticipatamente solo in presenza dei rispettivi genitori o tutori, o di persona formalmente dagli stessi delegata con dichiarazione scritta, corredata dalla copia di un documento di riconoscimento. Per gli alunni maggiorenni la richiesta scritta di uscita anticipata dovrà essere firmata anche dai genitori. Per casi urgenti ed imprevisti l'alunno maggiorenne potrà autogiustificarsi e l'uscita anticipata dovrà essere comunque comprovata dalla famiglia a mezzo di fonogramma. Le richieste di uscita anticipata dovute alla partecipazione a gare organizzate dalle società sportive dovranno essere corredate da documentazione relativa all'evento cui l'alunno deve partecipare ed i relativi orari. Le uscite anticipate degli alunni per la detta motivazione sono regolate come sopra. Nei periodi immediatamente precedenti gli scrutini e nel corso dell'ultimo mese di scuola i permessi di uscita anticipata saranno concessi solo per motivi gravi.
- 3.7** Le assenze ingiustificate, i frequenti ritardi e le frequenti uscite anticipate costituiscono una violazione dei doveri dello studente, di cui il Consiglio di classe terrà conto nell'attribuzione del voto di comportamento e, per il triennio, nell'attribuzione del credito scolastico.
- 3.8** Eccezionalmente è consentito l'ingresso in classe oltre la 2<sup>a</sup> ora per seri e comprovati motivi, previa autorizzazione della Dirigente o dei suoi delegati.  
Solo per gli alunni del triennio verrà effettuato il computo delle ore di ritardo e/o uscita anticipata e al raggiungimento delle 5 ore verrà calcolato un giorno di assenza.
- 3.9** Il computo delle assenze e dei ritardi viene effettuato mensilmente dal coordinatore di classe con la eventuale collaborazione della Segreteria alunni; il coordinatore di classe, nel caso di assenze ripetute e frequenti, provvederà ad avvisare la famiglia dell'allievo.
- 3.10** Nei casi di ingiustificata astensione collettiva dalle lezioni, la prima volta potrà essere comminata l'ammonizione scritta da parte dei coordinatori di classe; le volte successive la Dirigente scolastica convocherà eventualmente i Consigli di classe in sede di disciplina per l'assunzione di ulteriori sanzioni disciplinari.
- 3.11** Ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato; le relative deroghe, contemplate ai sensi degli artt. 2 e 14 del DPR 122/2009 (circolare n.20 del MIUR, Prot. n. 1483 del 4 marzo 2011), sono state deliberate dal Collegio docenti nella seduta del 1/09/2023: Regolamento applicativo del limite delle assenze per la validità dell'anno scolastico - Deroghe al limite consentito di assenze - validità a.s. 2023/2024.

La concreta disciplina di assenze, ritardi, uscite anticipate potrà essere integrata da apposite circolari della Dirigenza, le quali si intendono integralmente riportate e trascritte nel presente Regolamento, del quale costituiscono parte integrante.

#### **4. ASSEMBLEE DEGLI ALUNNI**

- 4.1** Le assemblee d'Istituto e di classe possono essere richieste ogni trenta giorni di effettiva attività scolastica, e dovranno essere richieste almeno cinque giorni prima rispetto alla presunta data di svolgimento.
- 4.2** Le assemblee di classe, della durata massima di due ore, come da D.Lgs. 297/94 artt. 12-14, vanno richieste al coordinatore di classe e saranno dallo stesso autorizzate in ore stabilite secondo un criterio di rotazione tra le diverse discipline. La durata oraria delle assemblee di classe (Un'assemblea mensile della durata di due ore o due assemblee mensili della durata di un'ora ciascuna) verrà stabilita di volta in volta, in considerazione dei punti all'o.d.g.
- 4.3** Le assemblee di classe si devono svolgere con ordine e pacatezza per non ostacolare le attività didattiche nelle classi vicine. Qualora il docente in orario riscontrasse disordine, confusione o la non partecipazione della maggior parte degli alunni al dibattito, ha facoltà di sospendere l'assemblea di classe e riprendere le normali attività scolastiche. Durante lo svolgimento delle assemblee di classe il docente in orario è tenuto alla vigilanza degli alunni, e pertanto dovrà rimanere nei pressi dell'aula per poter esercitare l'attività di controllo dovuta.
- 4.4** Le assemblee d'Istituto possono essere concesse per classi parallele o per classi verticali, con le stesse modalità previste per le assemblee di classe. E'opportuno che i docenti in servizio rimangano nei pressi dei locali ove l'assemblea di Istituto si svolge, in modo da poter effettuare comunque l'azione di vigilanza e rendersi immediatamente reperibili nel caso in cui l'assemblea venisse sospesa, con regolare ripresa delle lezioni.  
La durata oraria delle assemblee di Istituto verrà stabilita di volta in volta, anche in considerazione di eventuale presenza di esperti esterni. Si svolgeranno pure in presenza, in Aula Magna o in altri locali appositamente individuati eventuali riunioni tra Rappresentanti di classe, di Istituto e della Consulta degli Studenti.
- 4.5** I verbali delle assemblee di classe e di Istituto, redatti secondo i modelli all'uopo predisposti, vanno consegnati, entro e non oltre tre giorni dal loro svolgimento, o direttamente alla Dirigente scolastica o ai suoi delegati.

#### **5. PERSONALE AUSILIARIO**

- 5.1** Il personale ausiliario ha l'obbligo di controllare che gli alunni eventualmente non accompagnati dai docenti:
- si muovano sollecitamente per gli spazi comuni dell'istituto nel rispetto più assoluto per le persone e per l'ambiente scolastico e non escano dalla scuola senza la debita autorizzazione;
  - non si introducano nelle aule lasciate libere dalle scolaresche impegnate in palestra, nei laboratori o altrove;
  - fruiscono correttamente dei servizi igienici, vigilando attentamente affinché negli stessi non si contravvenga al divieto di fumo.
- 5.2** Il personale ausiliario ha l'obbligo di non abbandonare il posto di servizio nel piano di appartenenza e la postazione occupata, per poter assicurare la sua opera di vigilanza e di supporto. Al suono del

campanello che regola il cambio dei docenti nelle classi, il personale è tenuto a sostare nei corridoi ove affacciano le aule per effettuare la dovuta vigilanza nel caso in cui non si verifichi il sollecito avvicendamento dei docenti. Nel corso dello svolgimento della ricreazione, il personale ausiliario è tenuto a collaborare con i docenti per la vigilanza degli alunni nelle rispettive aule.

- 5.4** Il personale ausiliario è tenuto alla cura ed alla pulizia degli ambienti per preservarne il decoro e per assicurare agli stessi condizioni igieniche ottimali; ha il dovere di segnalare alla Dirigente scolastica o ai suoi delegati le necessità di intervento, di riparazione o sostituzione degli oggetti di arredo nelle aule di cui è responsabile per la quotidiana pulizia come da circolari emanate e da considerare parte integrante del presente regolamento.

## **6. REGOLAMENTAZIONE DELL'USO DELL'AULA MAGNA, DELLA PALESTRA E DELLA BIBLIOTECA**

- 6.1** L'Aula Magna dei diversi Istituti andrà utilizzata per le attività didattiche sia curricolari che extracurricolari, dietro tempestiva prenotazione della stessa da parte dei docenti interessati, per le assemblee di Istituto e per gli altri incontri di cui all'art.4 co.4 , con le modalità ivi previste.
- 6.2** L'utilizzo dell'Aula magna, della Palestra e della Biblioteca e comunque degli ambienti scolastici tutti, potrà, dopo attenta valutazione, anche essere concesso a terzi nelle modalità previste per la concessione dell'uso dei locali scolastici.
- 6.3** L'uso dei laboratori è finalizzato esclusivamente all'attività didattica. Esso è disciplinato dal relativo Regolamento, in questa sede espressamente richiamato.  
L'accesso e l'utilizzo dei laboratori anche in orario extracurricolare è consentito, nell'ambito dei progetti e delle convenzioni autorizzate, solo nei momenti previsti e sempre con la presenza di un docente che assume la responsabilità di gestire la struttura, vigilando sul suo corretto utilizzo.
- 6.4** L'uso della palestra degli Istituti verrà effettuato conformemente allo specifico Regolamento, espressamente richiamato in questa sede.

## **6. BIS REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI INTERPERSONALI ALL'INTERNO ED ALL'ESTERNO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI.**

Nel rigoroso rispetto delle basilari regole necessarie per garantire gli indispensabili rapporti tra le varie componenti della comunità scolastica si stabilisce quanto segue:

- a) È fatto divieto ad alunni, docenti, genitori, e terze persone, di entrare nelle bidellerie, nelle segreterie, nei locali riservati, Presidenza e vicepresidenza, salvo casi necessari, urgenti e indifferibili.
- b) I genitori potranno incontrare i docenti previo appuntamento fissato tramite registro elettronico e comunque nel rispetto di quanto disposto nelle circolari esplicative, nonché anche in presenza per casi urgenti previa richiesta tramite la posta istituzionale.
- c) La Dirigente scolastica riceverà le varie componenti della scuola solo ed esclusivamente previo appuntamento.
- d) E' compito dei collaboratori scolastici vigilare gli ingressi al fine di impedire l'accesso negli Istituti di persone estranee senza giustificato motivo.

## **SEZIONE SECONDA REGOLAMENTO DISCIPLINARE**



## **7. FINALITÀ DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E CRITERI REGOLATIVI**

- 7.1** I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino dei rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.
- 7.2** La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
- 7.3** L'infrazione disciplinare è connessa al voto di comportamento e influisce sulla media generale dei voti e dei crediti per l'ammissione all'Esame di Stato conclusivo.
- 7.4** In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestate e non lesive dell'altrui personalità.
- 7.5** Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare ed ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno (Art. 4 co. 5 Statuto delle studentesse e degli studenti). Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è offerta la possibilità, in alcuni casi, di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
- 7.6** Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica fino a quindici giorni sono adottati dal Consiglio di disciplina (Consiglio di Classe) presieduto dalla Dirigente scolastica. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. In casi particolari, legati soprattutto all'efficacia immediata della sanzione, la Dirigente scolastica ha facoltà di sospendere l'alunno da uno a tre giorni dalle lezioni, senza previa convocazione del Consiglio di disciplina.
- 7.7.** Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio d'Istituto. Nei periodi di allontanamento, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
- 7.8** In casi particolari, a discrezione del Consiglio di Classe o della Dirigente scolastica ai sensi dell'art.7 co.6 potrà essere comminata la sospensione con obbligo di frequenza. In tal caso l'alunno destinatario di tale sanzione svolgerà attività a beneficio della comunità scolastica sotto la vigilanza di docenti preposti. Potrà eventualmente assistere alle lezioni nella sua o in altre classi, ma non potrà essere sottoposto a verifiche.

## **8. COMPORTAMENTI SANZIONABILI**

**8.1** E' preciso dovere dello studente frequentare le lezioni con assiduità e impegno responsabile.

In caso di mancata frequenza regolare delle lezioni, assenze ingiustificate, frequenti ritardi o uscite

anticipate non giustificati da motivi di salute o di famiglia, il coordinatore di classe provvederà ad informare la famiglia. E' inoltre tenuto a comminare l'ammonizione scritta nei confronti dell'alunno che, assente, non giustifica per tre volte entro il secondo giorno dal rientro o per l'alunno che entra in ritardo ingiustificato per tre volte.

**8.2** In caso di rientro in ritardo nei trasferimenti dalle aule ai laboratori o alla palestra e viceversa, di atteggiamenti che ostacolano il normale svolgimento della lezione, di rifiuto di svolgere o esibire i compiti assegnati, di mancanza del materiale scolastico, di allontanamento dall'aula senza permesso, di urla o schiamazzi nelle aule o nei corridoi, l'alunno andrà incontro alle seguenti sanzioni:

1. la prima volta viene verbalmente richiamato dal docente in servizio o dal docente che rileva l'infrazione;
2. la seconda volta si procederà all'annotazione sul registro di classe a cura del docente in servizio o del docente che rileva l'infrazione;
3. se l'alunno persiste in tale atteggiamento riceve l'ammonizione scritta dal coordinatore di classe.

**8.3** Qualora l'alunno si renda responsabile di atteggiamento irrispettoso con espressioni verbali o gestuali volgari e comportamenti sprezzanti nei confronti della Dirigente scolastica, dei docenti, del personale della scuola e dei compagni, anche in riferimento a religioni, culture, caratteristiche etniche, o qualora ponga in atto comportamenti che contrastino con la salvaguardia della sicurezza propria ed altrui, o si renda autore di atti illeciti quali falsificazione del libretto dei voti, del registro di classe, di elaborati prodotti in occasione di verifiche scritte, di sottrazione degli arredi scolastici, delle attrezzature didattiche o della strumentazione tecnologica:

1. la prima volta viene verbalmente richiamato dal docente in servizio o dal docente che rileva l'infrazione, che provvederanno comunque ad effettuare l'annotazione sul registro di classe;
2. la seconda volta riceve l'ammonizione scritta dal coordinatore di classe o dalla Dirigente scolastica.

Se l'alunno persiste nel tenere comportamenti censurabili o se il comportamento censurabile riveste carattere di particolare gravità viene convocato il Consiglio di classe in sede disciplinare per l'assunzione di ulteriori sanzioni, ai sensi dell'art.4, co,8 dello Statuto:

- l'allontanamento dell'alunno dalla classe per un periodo fino a quindici giorni
- l'esclusione dalle attività extracurricolari (viaggio di istruzione, gruppi sportivi, etc.);
- la partecipazione ad attività di volontariato nell'ambito della comunità scolastica;
- la produzione di elaborati che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica di episodi verificatisi nella scuola.

In qualunque caso l'alunno è tenuto a porgere le proprie scuse alla persona verso cui ha mancato di rispetto.

**8.4** Lo studente ha il dovere di aver cura dell'ambiente scolastico per garantire la qualità della vita nella scuola. Gli eventuali danni alle strutture, agli arredi ed alle attrezzature sono imputati a coloro che li hanno provocati perché ne rispondano sia disciplinarmente che pecuniariamente. Lo studente responsabile del danno subirà il richiamo scritto da parte del coordinatore di classe o della Dirigente scolastica, che provvederà a richiedere all'interessato, ovvero alla famiglia, il risarcimento del danno materiale prodotto. Qualora non sia possibile individuare il o i diretti responsabili, il danno sarà imputato a tutti coloro che abbiano utilizzato la struttura danneggiata, che saranno pertanto tenuti al risarcimento, anche in solido. Nel caso di danni rilevanti ed intenzionali (danneggiamento doloso) l'ammonizione sarà sostituita con una sospensione adeguata alla gravità dell'infrazione.

**8.5** Nel caso in cui si verificano fattispecie riguardanti illeciti che violino la dignità e il rispetto della

persona umana (violenza privata, minaccia o molestia, percosse, ingiurie, diffamazione, reati di natura sessuale, o atti di bullismo e cyberbullismo, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, furto, etc.) o che rappresentino un pericolo per l'incolumità delle persone (incendio, allagamento, possesso ingiustificato di armi improprie, etc.) le sanzioni applicabili comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica anche per un periodo superiore a quindici giorni (Art. 4 co. 9 Statuto) o fino al termine dell'anno scolastico (Art. 4 co.9 bis Statuto). La durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità della condotta illecita. Nel caso in cui permanesse la situazione di pericolo o nell'impossibilità di adottare interventi per un reinserimento responsabile dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, il Consiglio d'Istituto può disporre l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi (Art. 4 comma 9 bis e 9 ter Statuto).

E' importante sottolineare che le suddette sanzioni disciplinari possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte dell'istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente.

**8.6** E' assolutamente vietato, ai sensi di tutte le vigenti normative, fumare sigarette tradizionali o elettroniche nei locali interni ed esterni dell'Istituto; in caso di violazione del divieto del fumo, si procederà all'annotazione sul registro di classe e contestualmente verrà irrogata la sanzione amministrativa della multa, comminata nelle previste formalità, dal personale all'uopo espressamente delegato dalla Dirigente scolastica.

**8.7** E' assolutamente vietato l'uso del telefonino cellulare o di altri supporti informatici non autorizzati durante lo svolgimento delle lezioni e nel corso dell'effettuazione delle verifiche scritte. L'uso improprio del telefonino comporterà nota disciplinare sul registro elettronico e il contestuale avviso alla famiglia. Se l'alunno persiste in tale atteggiamento riceve l'ammonizione scritta dal coordinatore di classe. E' altresì vietato l'uso improprio del telefonino o di altri supporti informatici per effettuare foto di persone e cose ritratte in ambiente scolastico o comunque ad esso riferibili senza preventiva autorizzazione e successivo invio delle stesse sui social network o altra tipologia di piattaforma digitale. E' inoltre vietato attuare, avvalendosi delle predette modalità, atti di bullismo o cyberbullismo. In tal caso troveranno immediata applicazione le sanzioni tutte previste dalla L.71/2017, nonché dall'art.8 co.5 del presente Regolamento.

L'utilizzo dei cellulari e di altri dispositivi elettronici può essere ovviamente consentito, su autorizzazione del docente, e in conformità con il regolamento di Istituto, per finalità didattiche, inclusive e formative, anche nell'ambito degli obiettivi del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) e della "cittadinanza digitale".

Risulta imprescindibile, pertanto, includere tra le summenzionate "finalità inclusive" che consentono, eccezionalmente, l'uso dei telefoni cellulari in classe, gli eventuali contesti di apprendimento in presenza di condizioni di salute degli alunni, debitamente documentate, che richiedano l'uso indispensabile di smartphone collegati a dispositivi salvavita, o utili a segnalazioni mediche da remoto. Tra le "finalità inclusive", infatti, sono comprese quelle medico-sanitarie, che, mirando a rimuovere ostacoli all'apprendimento, favoriscono le condizioni ottimali perché tutti gli alunni possano esprimere al meglio il proprio potenziale.

**8.8** Qualora dovessero verificarsi eventuali infrazioni non contemplate espressamente nel presente regolamento disciplinare, troverà applicazione, per quanto possibile, il criterio dell'analogia.

**8.9** Nel caso in cui l'alunno sia incorso in comportamenti sanzionabili di particolare rilevanza, può essere direttamente sospeso dalla Dirigente scolastica, anche senza obbligo di frequenza, fino ad un massimo di tre giorni, senza la previa convocazione del Consiglio di disciplina.

**8.10** Nel caso in cui lo studente, se minorenni, si renda responsabile di comportamenti sanzionabili di particolare gravità reiterati nel tempo, anche a causa di un eventuale contesto socio-familiare presumibilmente inadeguato, la Dirigente scolastica ha facoltà di segnalare detti comportamenti al Tribunale per i Minori, nell'esclusivo interesse del minore.

**8.11** Le sanzioni per infrazioni disciplinari commesse durante le sessioni degli Esami di Stato sono comminate dalla Commissione per l'Esame di Stato e sono applicabili anche ai candidati esterni (art.1 co.11 D.P.R. 21.11.2007 n.235). Per analogia, le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante gli esami integrativi o di idoneità sono inflitte dalla Commissione d'esame.

**8.12** Ai fini della valutazione del comportamento dello studente, il Consiglio di classe deve tenere in debito conto l'insieme dei comportamenti posti in essere dallo stesso nel corso dell'anno. La valutazione espressa in sede di scrutinio intermedio e finale non può riferirsi ad un singolo episodio, ma deve scaturire da un giudizio complessivo di maturazione e di crescita civile e culturale dello studente in ordine all'intero anno scolastico. In particolare, tenuto conto della valenza formativa ed educativa cui deve rispondere l'attribuzione del voto sul comportamento, il Consiglio di classe non può prescindere dai progressi e miglioramenti realizzati dallo studente nel corso dell'anno. Premessa la scrupolosa osservanza di tutto quanto sopra, la valutazione insufficiente del comportamento dello studente, soprattutto in sede di scrutinio finale, deve scaturire da un attento e meditato giudizio del Consiglio di classe, esclusivamente in presenza di comportamenti riconducibili alle fattispecie per le quali lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti - D.P.R. 249/1998, così come modificato dal D.P.R. 235/2007- nonché il presente regolamento prevedano sanzioni disciplinari che comportino l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni ( art.4, commi 9,9 bis e 9 ter dello Statuto). L'attribuzione di una votazione insufficiente, al di sotto dei 6/10, in sede di scrutinio finale, ferma restando l'autonomia della funzione docente anche in materia di valutazione del comportamento, presuppone che il Consiglio di classe abbia accertato che lo studente:

- nel corso dell'anno sia stato destinatario di almeno una delle sanzioni disciplinari di cui al co.5;
- successivamente alla eventuale irrogazione delle sanzioni di natura educativa e riparatoria previste dal sistema disciplinare, non abbia mostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di crescita e maturazione.

## **9. PROCEDURE SANZIONATORIE E ORGANI COMPETENTI**

### **- Ammonizione verbale del docente.**

Il docente ammonisce verbalmente lo studente e ne prende nota sul registro personale.

### **- Annotazione scritta del docente.**

Il docente ammonisce lo studente, annota sul registro di classe il comportamento sanzionato; in caso di reiterazione il Coordinatore di classe provvede a darne comunicazione alla famiglia e alla Dirigente scolastica.

### **- Ammonizione e diffida scritta del Coordinatore di classe.**

Nei casi previsti dall'art.8, co.1,2,3 e 4, il coordinatore di classe è tenuto a comminare l'ammonizione scritta, con annotazione sul registro di classe e comunicazione alla famiglia.

### **- Ammonizione e diffida scritta della Dirigente Scolastica.**

In presenza di tre annotazioni, o in presenza delle fattispecie contemplate nell'art.8 co.3, su segnalazione del Coordinatore di classe, la Dirigente scolastica compila il documento di ammonizione ovvero di diffida, con annotazione sul registro di classe, trascrizione nel fascicolo personale dello studente e successivo invio in copia alla famiglia.

- **Allontanamento dalle lezioni sino a tre giorni.**

Su segnalazione del coordinatore di classe, la Dirigente può allontanare l'alunno senza previa convocazione del Consiglio di disciplina, con conseguente annotazione sul registro di classe, trascrizione nel fascicolo personale dello studente e comunicazione alla famiglia.

Contestualmente è offerta allo studente la possibilità di convertire la sanzione in attività a favore della comunità scolastica, come volontariato, pulizia dei locali, piccole manutenzioni, riordino di archivi, produzione di elaborati, anche in forma multimediale, che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica di episodi verificatisi nella scuola.

- **Allontanamento dalle lezioni sino a quindici giorni.**

Su segnalazione e richiesta del coordinatore di classe, la Dirigente scolastica avvia la procedura di allontanamento, convocando il Consiglio di classe allargato in sede disciplinare, previa comunicazione alla famiglia dello studente, con contestazione del comportamento sanzionabile e richiesta di eventuali deduzioni scritte.

Lo studente viene comunque invitato ad esporre le proprie ragioni nel Consiglio di classe allargato che, informato dei fatti, delibera in composizione ristretta alla sola componente docenti, il conseguente provvedimento disciplinare. Contestualmente può essere richiesta allo studente la produzione di elaborati, anche in forma multimediale, che lo inducano ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica di episodi verificatisi nella scuola.

Il provvedimento disciplinare adottato deve essere annotato nel registro di classe, trascritto nel fascicolo personale dello studente e comunicato alla famiglia.

- **Allontanamento dalle lezioni oltre i quindici giorni**

Questo tipo di sanzione è adottata dal Consiglio di Istituto.

Su segnalazione e richiesta del coordinatore di classe la Dirigente scolastica avvia la procedura di allontanamento, convocando il Consiglio di Istituto, previa comunicazione alla famiglia dello studente, con contestazione del comportamento sanzionabile e richiesta di eventuali deduzioni scritte.

Lo studente viene comunque invitato ad esporre le proprie ragioni nel Consiglio di Istituto che, informato dei fatti, delibera il conseguente provvedimento disciplinare. Contestualmente può essere richiesta allo studente la produzione di elaborati, anche in forma multimediale, che lo inducano ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica di episodi verificatisi nella scuola.

Il provvedimento disciplinare adottato deve essere annotato nel registro di classe, trascritto nel fascicolo personale dello studente e comunicato alla famiglia.

## **10. IMPUGNAZIONI**

**10.1** L'alunno, prima di ogni provvedimento disciplinare, deve essere invitato a dare giustificazione del suo comportamento, così come tempestivamente deve essere informato degli eventuali provvedimenti disciplinari che lo riguardano. La sanzione diviene esecutiva trascorso il termine di impugnazione. La sanzione diviene immediatamente esecutiva all'atto stesso della irrogazione se il genitore dell'alunno minorenni o maggiorenne, sottoscrive formale rinuncia all'impugnazione su apposito modello predisposto.

**10.2** Contro le sanzioni disciplinari gli studenti interessati, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, possono inoltrare ricorso all'Organo di Garanzia, interno all'Istituto, che dovrà esprimersi nei successivi 10 giorni. Tale organo ha durata annuale ed è composto da un docente designato dal Consiglio di Istituto, un genitore e un alunno di età non inferiore ai 16 anni entrambi eletti dalle rispettive componenti in occasione della elezione annuale degli organi collegiali. La Presidenza dell'Organo di Garanzia è affidata alla Dirigente scolastica o, in sua sostituzione, al docente più anziano per servizio. I membri del suddetto organo, in caso di incompatibilità (es. qualora faccia parte dell'O. G. lo stesso soggetto che abbia irrogato la sanzione) o di dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell'O. G. lo studente sanzionato o un suo genitore), saranno sostituiti da supplenti nominati dalla Dirigente Scolastica.

**10.3** L'Organo di Garanzia su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, si riunisce per dirimere eventuali conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente Regolamento e dello Statuto delle studentesse e degli studenti.

**10.4** Le sedute sono valide se sono presenti almeno tre componenti.

## **11. ORGANO DI GARANZIA REGIONALE**

Ai sensi dell'art.5 D.P.R. 21 Novembre 2007 n.249, la competenza a decidere sui reclami contro le violazioni dello Statuto, anche contenute nei Regolamenti d'istituto, viene specificatamente attribuita alla competenza del Direttore dell'Ufficio scolastico regionale.

Il rimedio in esame, attraverso la valutazione della legittimità del provvedimento in materia disciplinare, potrà costituire occasione di verifica del rispetto delle disposizioni contenute nello Statuto sia nell'emanazione del provvedimento oggetto di contestazione sia nell'emanazione del Regolamento d'Istituto ad esso presupposto.

E' da ritenersi che, in tal caso, il termine per la proposizione del reclamo sia di 15 giorni, in analogia con quanto previsto co. 1 dell'art. 5, decorrenti dalla comunicazione della decisione dell'Organo di Garanzia della scuola o dallo scadere del termine di decisione ad esso attribuito.

La decisione è subordinata al parere vincolante di un organo di garanzia regionale di nuova istituzione – che dura in carica due anni scolastici. Detto organo – presieduto dal Dirigente Scolastico Regionale o da un suo delegato – è composto, di norma, da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale.

Per quanto concerne, invece, la designazione dei docenti, lasciata alla competenza dei Direttori degli Uffici Scolastici Regionali, la scelta potrà tener conto, per quanto possibile, dell'opportunità di non procurare aggravii di spesa in ordine al rimborso di titoli di viaggio.

L'organo di garanzia regionale, dopo aver verificato la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, procede all'istruttoria esclusivamente sulla base della documentazione acquisita o di memorie scritte prodotte da chi propone reclamo o dall'Amministrazione (comma 4). Non è consentita in ogni caso l'audizione orale del ricorrente o di altri controinteressati.

Il comma 5 fissa il termine perentorio di 30 giorni, entro il quale l'organo di garanzia regionale deve esprimere il proprio parere. Qualora entro tale termine l'organo di garanzia non abbia comunicato il parere o rappresentato esigenze istruttorie, per cui il termine è sospeso per un periodo massimo di 15 giorni e per una sola volta (art.16 -comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n°241), il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale può decidere indipendentemente dal parere.

## **12. PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA: REGOLAMENTO**

## **SULLE RIUNIONI E INCONTRI IN MODALITÀ TELEMATICA - (integrazione)**

L' I.I.S. E. Fermi integra il PTOF con il Piano per la Didattica digitale integrata, che tiene conto delle potenzialità digitali della comunità scolastica emerse nel corso della sospensione delle attività in presenza a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid 19.

La scuola individua le modalità per riprogettare l'attività didattica, con particolare riguardo alle necessità specifiche degli alunni con disabilità, con Disturbi Specifici dell'Apprendimento e con altri Bisogni Educativi Speciali, e le strategie operative per garantire a tutti gli studenti le stesse possibilità, in termini di accesso agli strumenti necessari per una piena partecipazione alla vita scolastica.

### **12.1 REGOLAMENTO SULLE RIUNIONI E INCONTRI IN MODALITÀ TELEMATICA**

In ottemperanza alla normativa vigente, in caso ci fosse necessità di ricorrere alle modalità telematiche di riunione degli Organi Collegiali dell'Istituto e di incontri/colloqui con i genitori a distanza, si stabilisce quanto segue, ampliando la parte del Regolamento generale d'Istituto.

#### **Art. 1 - Definizione**

Ai fini del presente regolamento, per "riunioni e incontri in modalità telematica" si intendono le riunioni degli Organi Collegiali e gli incontri-colloqui con i genitori, per i quali è prevista la possibilità che uno o più dei componenti l'organo partecipi anche a distanza, da luoghi diversi dalla sede dell'incontro fissato nella convocazione, oppure che la sede di incontro sia virtuale, cioè che tutti i convocati partecipino da luoghi diversi, mediante l'uso di piattaforme digitali (Google meet, Classeviva - Spaggiari).

Le riunioni/incontri che possono essere svolti in modalità telematica sono gli incontri dipartimentali, i consigli di classe, i GLO, gli incontri antimeridiani con i genitori, le attività di programmazione a inizio e fine anno.

#### **Art. 2 - Requisiti tecnici minimi**

La partecipazione alle riunioni/incontri in modalità "a distanza" presuppone la disponibilità di strumenti idonei a consentire la comunicazione in tempo reale e il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti.

Le strumentazioni e gli accorgimenti adottati devono comunque assicurare la massima riservatezza possibile delle comunicazioni e consentire a tutti i partecipanti alla riunione la possibilità di visionare gli atti della riunione e intervenire nella discussione.

#### **Art. 3 – Convocazione**

Le riunioni telematiche vengono svolte per i seguenti motivi:

- A. Possono essere dei momenti preparatori di una riunione in presenza, per consentire una discussione più approfondita e meditata di alcuni punti all'ordine del giorno;
- B. Possono essere utilizzate per completare una discussione in caso di aggiornamento della seduta che può essere aggiornata anche in modalità telematica;
- C. Possono sostituire una seduta in presenza per discussioni che l'organo stesso ha valutato di poter effettuare a distanza.
- D. Possono sostituire le riunioni in presenza in caso di motivata urgenza: si stabilisce che in questi casi l'organo possa essere convocato anche con sole 48 ore di preavviso;
- E. Possono sostituire riunioni in presenza in caso sussista l'impossibilità di convocazione in quella modalità per cause di forza maggiore.

La convocazione delle riunioni degli OO.CC., per lo svolgimento delle quali è possibile il ricorso alla modalità telematica, deve essere inviata a cura della Dirigente Scolastica a tutti i componenti dell'organo, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza, tramite avviso/circolare sul registro elettronico, fatta salva la convocazione di urgenza (lettera D).

La convocazione deve contenere, oltre l'indicazione del giorno, dell'ora, degli argomenti all'ordine del giorno, l'indirizzo/link da utilizzare per la partecipazione con modalità a distanza, di cui i componenti dell'organo

garantiscono di farne uso esclusivo e protetto.

#### **Art. 4 - Svolgimento delle sedute**

1. Per la validità dell'adunanza telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza ordinaria:

- a) regolare convocazione di tutti i componenti;
- b) partecipazione della maggioranza dei convocati (quorum strutturale). Ai fini della determinazione del predetto quorum strutturale, dal numero dei componenti l'organo, si sottraggono coloro che abbiano giustificato con comunicazione scritta la loro assenza;

La sussistenza di quanto indicato alle lettere a), b) è verificata e garantita da chi presiede l'organo collegiale e dal Segretario che ne fa menzione nel verbale di seduta.

2. Preliminarmente alla trattazione dei punti all'ordine del giorno, compete al Segretario verbalizzante verificare la sussistenza del numero legale dei partecipanti.

#### **Art. 5 - Verbale di seduta**

Della riunione dell'organo viene redatto apposito verbale nel quale devono essere riportati:

- a) indicazione del giorno e dell'ora di apertura e chiusura della seduta;
- b) la chiara indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno;
- c) l'elenco dei componenti che attesta le presenze/assenze/assenze giustificate;
- c) l'esplicita dichiarazione di chi presiede l'organo sulla valida costituzione dell'organo;
- e) il contenuto formatasi su ciascun argomento all'ordine del giorno;

Il verbale della riunione telematica, approvato dal Presidente e dal Segretario, è trasmesso, tramite posta elettronica in formato pdf, a tutti i componenti l'organo per l'approvazione.

#### **Art. 6 – Colloqui antimeridiani con i genitori**

I colloqui settimanali antimeridiani con i genitori, in modalità a distanza, si svolgeranno all'interno del registro elettronico Spaggiari. I genitori potranno prenotare un colloquio con i docenti dei propri figli nella sezione COLLOQUI del Registro Elettronico, secondo gli orari comunicati. Il colloquio si svolgerà in forma di video-riunione. L'invito all'incontro (link) sarà inviato dal docente alla mail comunicata dai genitori, secondo l'ordine di prenotazione.

Nell'utilizzo del servizio si invitano i genitori al rispetto della normativa in tema di privacy, astenendosi dal divulgare il link di accesso e dal diffondere screenshot, fotografie o video relativi al video-colloquio.

---

#### **NOTE**

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, valgono le norme di cui al D.P.R. 24/06/1998 n.249 come modificato dal D.P.R. 21/11/2007 n.235, nonché tutte le altre disposizioni richiamate nella sua premessa.

Il presente regolamento, deliberato dal Consiglio di Istituto in data 29.09.2023 entra in vigore dal giorno successivo dalla deliberazione del Consiglio di Istituto.